

Helvetia MyCondominium

Assicurazione multirischi per il Condominio

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER IL CONDOMINIO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia MyCondominium**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia MyCondominium" offre una gamma completa di garanzie a copertura dei rischi relativi alla proprietà e alla gestione di un fabbricato in condominio. Helvetia MyCondominium prevede delle coperture in caso di: Incendio, Danni da spargimento di acqua, sia al fabbricato sia alle cose di terzi, eventi collegati alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di cui potresti essere civilmente responsabile (anche verso i prestatori d'opera) e controversie di natura legale.

Le garanzie Incendio ed altri eventi e Responsabilità civile sono obbligatorie. Tutte le altre garanzie sono abbinabili a scelta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura il fabbricato in condominio. In base alle tue esigenze assicurative, puoi scegliere una o più delle sezioni di seguito indicate:

- ✓ **Sezione Incendio ed altri eventi** prevede la copertura dei danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo; sono inoltre coperte le rotture accidentali di lastre di vetro o cristallo, le spese di ricerca di fughe di gas nonché le spese di demolizione e sgombero, trasporto e smaltimento dei residui di sinistri.
Per i soli fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, è possibile sottoscrivere una copertura assicurativa con un minor numero di eventi garantiti e con un premio inferiore.
- ✓ **Sezione Danni acque** prevede la copertura dei danni al fabbricato e di quelli causati a terzi per fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni o altre cause. È prevista la possibilità di scelta tra una formula "BASE" ed una formula "ESTESA".
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile** prevede la possibilità di assicurare i danni a terzi (R.C.T.) e i danni verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).
- ✓ **Sezione Tutela Legale** prevede la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale coprendo i compensi dell'avvocato e dei periti. Sono inoltre incluse le spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le spese di esecuzione forzata e di giustizia.
La gestione dei sinistri è affidata dalla Compagnia a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**.

Puoi ampliare e personalizzare la copertura assicurativa scegliendo tra diverse **garanzie aggiuntive a pagamento**.

Sezione Incendio ed altri eventi:

- Eventi Atmosferici;
- Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi;
- Fenomeno Elettrico;
- Danni Indiretti;
- Danni al Contenuto;
- Spese di demolizione e sgombero (in aumento);
- Rottura lastre (in aumento);
- Differenziale Storico Artistico (solo per dimore storiche).

Sezione Responsabilità Civile:

- Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari;
- Interruzione d'attività;
- RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Sezione Incendio ed altri eventi** le garanzie non sono valide per:
 - i Fabbricati adibiti per meno di 2/3 ad abitazioni civili e/o uffici e che, al loro interno, contengano cinematografi, teatri, grandi empori e supermercati (con superficie superiore a mq 1000), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club.
 - i Fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi a quelle indicate nelle definizioni presenti nel glossario di *Fabbricato tradizionale e/o di Fabbricato in bioedilizia massiccia - edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM)*.
- * **Sezione Danni acque** la garanzia non è operante per i danni da acqua avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.
- * **Sezione Responsabilità civile** non sono assicurati:
 - i danni causati al coniuge, ai genitori, ai figli, nonché a qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
 - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, fatta salva la validità della copertura "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O)".
- * **Sezione Tutela Legale** non sono coperte:
 - le spese legali per le vertenze relative a controversie tra le persone assicurate e Compagnia;
 - i compensi dell'avvocato domiciliatario nel caso in cui non sia indicato da ARAG;
 - le spese non concordate con ARAG;
 - le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
 - le spese dell'organismo di mediazione se la mediazione non è obbligatoria.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede esclusioni, limitazioni, carenze e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Con riferimento a ciascuna Sezione, si riportano di seguito i **principali rischi esclusi**:

! **Sezione Incendio ed altri eventi**

Sono esclusi i danni:

- consistenti in semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e invasione;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d'acqua anche piovana;
- agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale.

! **Sezione Danni acque**

Sono esclusi i danni causati da:

- semplici infiltrazioni o ingorghi;
- rigurgiti di fognatura;
- allagamenti dall'esterno;
- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- cedimento o franamento del terreno.

! **Sezione Responsabilità civile**

Sono esclusi i danni:

- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale;
- derivanti da furto e rapina;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- da detenzione o impiego di esplosivi.

! **Sezione Tutela legale**

La garanzia non è valida:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per controversie in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- in materia fiscale ed amministrativa, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



Dove vale la copertura?

- ✓ È possibile assicurare soltanto Fabbricati ubicati sul territorio italiano (sono escluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano).



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possano comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia alle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.



Como posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita alla Compagnia almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale del contratto.

In caso di polizza poliennale:

- se il contratto ha durata compresa tra 2 e 5 anni, puoi recedere dal contratto solo alla scadenza indicata in polizza;
- se il contratto ha durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio.

Il recesso, inoltre, è possibile a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o meno del sinistro stesso.

In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione multirischi per il Condominio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia MyCondominium

Data ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 101.849.524 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 86.823.455 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2023 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2023/presentation-fcr-2023.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI (Sezione obbligatoria)**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, implosione ed esplosione, anche esterni;
4. caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
5. onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto;
7. urto veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o su corsi d'acqua;
8. furto di fissi ed infissi, sia di proprietà del singolo condòmino che ad uso comune, o guasti arrecati agli stessi dai ladri. Per tale evento l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 2.000 per sinistro, con il massimo di euro 10.000 per anno assicurativo.
9. rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni. Per tale evento l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature.
10. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.
11. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.

Se conseguenti agli eventi di cui sopra, la *Compagnia* indennizza inoltre:

12. gli oneri di urbanizzazione, intendendosi per tali le spese che l'Assicurato dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato. Per tale evento l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000.
13. la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali per un periodo non superiore ad un anno e con il limite del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
14. le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto Accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato. Per tale evento l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000;
15. le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro. Per tale evento l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di euro 50.000 per sinistro.

Si intendono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

Sono inoltre comprese le seguenti estensioni di garanzia:

- **Impianti di fornitori:** indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed apparecchiature al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica;
- **Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas:** in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato accertata dall'azienda erogatrice, indennizza:
 - le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori), anche interrata, che ha dato origine alla dispersione di gas;
 - le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato assicurato.
- **Contenuto delle parti comuni:** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto costituente proprietà comune del Condominio e riposto nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, box, sale comuni e portinerie.

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'inadempimento di quanto previsto dall'art. 6.4 - Mandato dei Periti fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 5.000.

✓ **SEZIONE DANNI ACQUE (Sezione facoltativa)**

La garanzia prevede la copertura dei danni al Fabbricato, di quelli causati a terzi e il rimborso delle spese in seguito alla fuoriuscita di acqua per rottura accidentale delle tubature ed altre cause.

È possibile scegliere tra la formula BASE e la formula ESTESA, quest'ultima con coperture più ampie rispetto a quelle previste dalla formula BASE.

A. FORMULA BASE

• **Danni al Fabbricato** - La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni della presente polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato.

• **Ricerca e ripristino del danno** - Sono comprese le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la rottura accidentale, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata previa applicazione delle franchigie indicate in polizza e, relativamente alle spese per ricerca e ripristino degli impianti, fino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo degli importi anch'essi indicati in polizza.

• **Danni a terzi** - La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, da: spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino a concorrenza del massimale previsto per danni a cose con il limite massimo di euro 1.000.000.

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'inadempimento di quanto previsto dall'art. 6.17 - Mandato dei Periti fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 5.000.

B. FORMULA ESTESA

In aggiunta a quanto previsto per la **Formula base**, la garanzia è estesa a:

• **Danni al Fabbricato** - Si assicurano i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:

- 1) ingorghi, traboccamenti e/o rottura di tubazioni, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel fabbricato, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
- 2) attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti in polizza;

Ad integrazione di quanto indicato nella formula Base, sono altresì comprese le spese di ricerca e ripristino del danno necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente estensione.

Valgono le stesse franchigie ed i limiti di indennizzo previsti per la formula Base e indicati in polizza.

• **Danni a terzi** - Ad integrazione di quanto indicato nella formula Base si intendono inclusi i danni da gelo.

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'inadempimento di quanto previsto dall'art. 6.17 - Mandato dei Periti fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 5.000.

Nella formula ESTESA sono comprese anche le seguenti estensioni di garanzie:

- 1) i danni a tubature interrato di pertinenza del fabbricato assicurato, anche se non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del guasto e/o delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino della tubatura;
- 2) i danni alle cose assicurate causati da rigurgiti di condutture ed impianti non pubblici;
- 3) i costi sostenuti per l'eliminazione delle occlusioni, che hanno dato origine al traboccamento e al conseguente spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto Canal Jet);
- 4) il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente;
- 5) i danni d'acqua a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini e/o dei locatari, adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.

✓ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

La garanzia Responsabilità Civile prevede due coperture: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).

• **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

1. morte;

2. lesioni personali;

3. danneggiamenti a cose ed animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza ed alla conduzione delle sue parti comuni.

L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia di R.C.T. opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.

• **Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

a) gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga;

b) per morte e per lesioni personali verificatisi a seguito di infortunio subito dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto.

Per le lesioni personali da infortunio dei prestatori di lavoro la garanzia è efficace solo se ne sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle (INAIL) allegate al predetto decreto.

L'assicurazione è operante alla condizione che al momento del sinistro:

a) l'Assicurato sia in regola con l'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;

b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'assicurazione conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso, o delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia di R.C.O opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.

Sono inoltre comprese le seguenti estensioni di garanzie:

- **Danni da inquinamento accidentale:** L'assicurazione comprende i danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti e/o condutture.

L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi della presente Sezione, con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di darne immediato avviso alla Compagnia.

L'assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

- **Responsabilità civile committenza per lavori di ordinaria manutenzione:** L'assicurazione comprende i danni involontariamente arrecati a terzi da parte dell'Assicurato o del Contraente, di interventi di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi.

- **Errata interpretazione delle norme del D.Lgs 81/2008:** L'assicurazione è operante per la responsabilità civile che possa incombere all'Assicurato in conseguenza della temporanea inadeguatezza delle prevenzioni e delle corrette procedure, nonché, a lavori ultimati, per incompleti interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme del D.Lgs 81/2008.

Si conviene altresì che la garanzia è estesa alla responsabilità personale dell'addetto incaricato quale responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna, così come previsto dal citato D.Lgs 81/2008.

✓ **SEZIONE TUTELA LEGALE**

La Compagnia, nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria in base alla normativa vigente;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

Sono garantite le spese per:

1. **Delitti colposi o contravvenzioni:** spese in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
2. **Delitti dolosi:** spese in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa;

3. **Danni subiti:** spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
4. **Vertenze contrattuali relative al condominio:** per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative al Condominio, se il valore in lite è pari o superiore a euro 500 e inferiore a euro 100.000;
5. **Ristrutturazione di parti comuni:** spese sostenute per le vertenze contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare le parti comuni dell'immobile;
6. **Vertenze con il fornitore di combustibile:** spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare;
7. **Rapporti di lavoro:** spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Condominio, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione;
8. **Recupero quote condominiali:** spese sostenute per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi, se il valore in lite è pari o superiore a euro 500;
9. **Violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge:** spese sostenute per le vertenze nascenti da violazioni da parte dei condòmini delle disposizioni del regolamento condominiale o delle norme di legge relative alla disciplina del Condominio;
10. **Diritti reali:** spese sostenute per le vertenze in materia di diritti reali relativi al Condominio indicato nella scheda di polizza;
11. **Impugnazione di delibere assembleari condominiali:** spese sostenute per resistere all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali;
12. **Danni causati:** spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali consistenti in lesioni personali avvenute nell'area condominiale;
13. **Pacchetto sicurezza:** sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alla Sezione "Incendio ed altri eventi", si precisa che l'Oggetto dell'assicurazione s'intende integralmente sostituito dal presente articolo.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

1. incendio;
2. fulmine, esclusi i danni causati da fenomeno elettrico;
3. scoppio, implosione ed esplosione, anche esterni;
4. caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
5. onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. urto veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o su corsi d'acqua;
7. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.
8. le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.
Per tale evento l'assicurazione è prestata **sino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile a termini di polizza.**

Si intendono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i danni causati alle cose assicurate da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

	<ol style="list-style-type: none"> 2) caduta di alberi o altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi di cui al punto 1); 3) sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto; 4) bagnamenti che si verificassero all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente conseguenti alla rottura di opere ed impianti causata dagli eventi di cui ai punti precedenti.
Eventi socio politici, Atti vandalici o Dolosi di terzi	La Compagnia assicura i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l'Assicurato/Contraente non vi abbia preso parte attiva.
Fenomeno elettrico	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici compresa l'azione del fulmine , da qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del fabbricato.
Danni indiretti	<p>La Compagnia garantisce, fino alla concorrenza di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro; 2) oneri di urbanizzazione; 3) gli onorari, determinati in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro, nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori il rimborso; 4) mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'installazione temporanea di generatori per l'energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte.
Danni al contenuto	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto delle unità immobiliari adibite a civile abitazione, ubicate nel fabbricato assicurato, per danni cagionati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incendio, fulmine, esplosione (anche da sostanze od ordigni esplosivi) o scoppio; da caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine, danni causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; 2) fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona; 3) sovraccarico neve a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve; 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti; 5) urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica; 6) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; 7) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio. <p>La Compagnia indennizza, altresì purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto per ciascuna unità immobiliare, con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Inoltre, la Compagnia indennizza, se conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite del 30% dell'indennizzo.</p>
Spese di demolizione e sgombero (in aumento)	<p>La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino centro idoneo di trattamento e/o di smaltimento, i residui del sinistro.</p> <p>L'indennizzo delle spese di demolizione e sgombero, s'intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti nella presente Sezione.</p> <p>Sono inoltre comprese:</p>

	<p>1) le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del contenuto dell'ufficio non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino;</p> <p>2) fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla presente partita, le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati.</p>
Rottura lastre (in aumento)	La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, la rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni, con esclusione dei danni consistenti in semplici screpolature, rigature e/o scheggiature, e dei danni verificatisi in occasione di traslochi o durante l'esecuzione di lavori.
Differenziale storico artistico (solo per dimore storiche)	La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, i maggiori danni che il fabbricato assicurato possa subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino, considerate le sue particolari qualità storico artistiche.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari	La garanzia si estende a favore dei conduttori (e delle persone di cui gli stessi debbano rispondere) delle unità immobiliari adibite ad appartamenti, uffici e studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato. La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione ed all'ordinaria manutenzione dei locali occupati (comprese le relative dipendenze), del mobilio e dell'arredamento (compreso l'uso di apparecchi domestici). L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale della Sezione Responsabilità Civile.
Interruzione d'attività	La garanzia è estesa anche alle interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.
RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione	L'assicurazione comprende i danni causati dai seguenti lavori affidati a terzi: di ordinaria e straordinaria manutenzione, di ampliamento, di sopraelevazione o di demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale. La copertura è prevista limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei suddetti lavori, a condizione che siano effettuati con le prescritte licenze edilizie ed in conformità alle disposizioni di legge esistenti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! Sezione INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- consistenti in semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto nonché conseguenti o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d'acqua anche piovana;
- agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la garanzia;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- con riferimento al Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas, sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.

! Garanzia aggiuntiva "Eventi Atmosferici"

Sono esclusi i danni:

- a) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
- b) da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
- c) subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- d) subiti da enti posti all'aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
 - ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato;
 - ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.

! Garanzia aggiuntiva "Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi"

Sono esclusi i danni:

- a) da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- b) da furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

! Garanzia aggiuntiva "Fenomeno elettrico"

La Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione e inadeguata manutenzione.

! Garanzia aggiuntiva "Danni indiretti"

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- b) difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

! Garanzia aggiuntiva "Danni al Contenuto"

La garanzia è prestata su tutte le unità immobiliari esistenti nel fabbricato e adibite a civile abitazione il cui numero viene indicato in polizza. Qualora, al momento del sinistro, il numero di queste unità risulti superiore a quello indicato, la Compagnia risponde del danno ad ogni singola unità in proporzione al rapporto tra quelle indicate in polizza e quelle esistenti.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto per ciascuna unità immobiliare, con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza e conseguente ad uno degli eventi garantiti, sono rimborsate con il limite del 30% dell'indennizzo.

GARANZIA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
Furto di fissi ed infissi	non previsti	non previste	€ 2.000 per sinistro, con il massimo di € 10.000 per anno assicurativo
Rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni	non previsti	non previste	€ 1.500 per singolo sinistro con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature
Oneri di urbanizzazione	non previsti	non previste	fino alla concorrenza di € 10.000
Perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali	non previsti	non previste	per un periodo non superiore ad un anno e con il limite 10% del valore che compete alle singole unità immobiliari
Spese per il rimpiazzo del combustibile	non previsti	non previste	fino alla concorrenza di € 5.000
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro	non previsti	non previste	fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 50.000 per sinistro

GARANZIA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas	Se l'azienda erogatrice non potesse accertare la dispersione di gas, l'importo indennizzabile è soggetto ad uno scoperto del 20% con il minimo di € 250	non previste	€ 2.000 per sinistro, con il massimo di € 10.000 per anno assicurativo
Contenuto delle parti comuni	non previsti	non previste	€ 15.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei periti	non previsti	non previste	fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro
CONDIZIONI PARTICOLARI			
Limitazione dell'assicurazione: Spese di demolizione e sgombero	non previsti	non previste	fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile
GARANZIE AGGIUNTIVE			
Eventi atmosferici	10% minimo € 250	non previste	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per danni da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto, manufatti di materia plastica, Pannelli Solari, Impianti Fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato; ▪ 50% della somma assicurata per danni da sovraccarico neve; ▪ 80% della somma assicurata per altri eventi garantiti, con il limite assoluto di € 500.000 per i danni da grandine
Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi	10% minimo € 250	non previste	80% della somma assicurata, ridotto al 50% per i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio
Danni Indiretti	non previsti	€ 500 per sinistro	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni al contenuto	non previsti	non previste	<ul style="list-style-type: none"> ▪ con il limite d'indennizzo, per ogni unità immobiliare di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo ▪ spese per demolizione, sgombero e trasporto ad idonea discarica i residui del sinistro, limite del 30% dell'indennizzo
Spese di demolizione e sgombero (in aumento)	non previsti	non previste	comprese, fino al 50% della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati

! **Sezione DANNI ACQUE**

Oltre alle esclusioni riportate per ogni formula della Sezione "Danni Acque" rimangono valide tutte le esclusioni indicate nella Sezione "Incendio e altri eventi", se non esplicitamente derogate.

! **Formula BASE**

Per la garanzia Danni al fabbricato, si intendono esclusi i danni provocati da:

- a) gelo;
- b) inondazioni e alluvioni;
- c) rigurgiti di fognatura;
- d) occlusione e successivo traboccamento;
- e) semplici infiltrazioni o ingorghi;
- f) allagamenti dall'esterno;
- g) stilloccidio o insalubrità dei locali.

Per la garanzia Danni a terzi, si intendono esclusi i danni provocati:

- da gelo;
- rigurgiti di fogna;
- semplici infiltrazioni o ingorghi;
- allagamenti dall'esterno;
- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.

! Formula ESTESA

Per la garanzia Danni al fabbricato, si intendono esclusi i danni provocati da:

- inondazioni, alluvioni e allagamenti dall'esterno, mareggiate, terremoto e bradisismo;
- cedimento o franamento del terreno;
- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

Per la garanzia Danni a terzi, si intendono esclusi i danni provocati:

- da rigurgiti di fogna;
- da semplici infiltrazioni o ingorghi;
- da allagamenti dall'esterno;
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

GARANZIA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
FORMULA BASE			
Danni al fabbricato	non previsti	come indicato in polizza	somma assicurata del fabbricato
Ricerca e ripristino del danno	non previsti	come indicato in polizza	come indicato in polizza
Danni a terzi	non previsti	non previste	€ 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
Onorari dei periti	non previsti	non previste	fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro
FORMULA ESTESA			
Danni a tubature interrate di pertinenza del fabbricato	non previsti	€ 300 per singolo sinistro	€ 3.000 per sinistro e per anno assicurativo
Rigurgiti di condutture ed impianti	non previsti	come indicato in polizza	€ 3.000 per sinistro e per anno assicurativo
Costi per eliminazione occlusioni (Canal Jet)	non previsti	non previste	€ 750 per sinistro, non opera per i danni derivanti da traboccamento a seguito di rigurgito della rete fognaria pubblica
Consumo di acqua potabile derivante da rottura accidentale delle tubature di distribuzione di pertinenza del Fabbricato	non previsti	€ 300 per singolo sinistro	70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di € 3.000. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente
Danni da acqua a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini e/o dei locatari	non previsti	€ 250 per singolo sinistro	€ 10.000 per sinistro e per anno assicurativo

! **RISCHIO INFORMATICO (esclusioni valide per le Sezioni "Incendio e altri eventi" e "Danni acque")**

L'assicurazione, per entrambe le formule, non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

! Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, salva la R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- a) da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) a cose da spargimento d'acqua;
- c) da esercizio, da parte dell'Assicurato/Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condòmini o loro familiari;
- d) da furto e rapina;
- e) alle cose ed agli animali che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.);
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- j) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- k) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- l) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- m) derivanti da malattie professionali;
- n) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- o) derivanti da B.S.E. (Bovine Spongiform Encephalopathy), T.S.E. (Transmissible Spongiform Encephalopathy) e n.v.C.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob Disease) nelle loro forme e varianti;
- p) derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- q) da ordigni di guerra;
- r) da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
- s) derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

! Garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari"

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- b) derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- c) da furto;
- d) alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
- e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali o artigianali.

! Garanzia aggiuntiva "RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione"

Restano esclusi i lavori affidati a terzi senza le prescritte licenze edilizie e non in conformità alle disposizioni di legge esistenti.

GARANZIA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
Inquinamento accidentale	10% minimo € 500	non previste	€ 150.000 per sinistro e anno assicurativo
Estensione alla qualifica di terzi	10% minimo € 150	non previste	€ 150.000 per sinistro
Danni da Incendio (Ricorso terzi)	non previsti	non previste	€ 1.000.000 per sinistro
GARANZIE AGGIUNTIVE			
Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari	non previsti	non previste	fino alla concorrenza del massimale per sinistro della Sezione Responsabilità Civile

Interruzione d'attività	10% minimo € 1.500	non previste	fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ma con il limite di € 50.000 per sinistro e di € 150.000 per anno assicurativo
RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione	non previsti	non previste	€ 250.000 per sinistro e anno assicurativo

! Sezione TUTELA LEGALE

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili;
- fatti dolosi degli assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- compravendita o permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- vertenze con la Compagnia;
- adesione ad azioni di classe (class action).

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

GARANZIA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
Ristrutturazione di parti comuni	non previsti	non previste	€ 5.000 per sinistro, copre solo le spese sostenute dal Condominio
"Pacchetto sicurezza" spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie	non previsti	per spese inferiori a € 250	massimale indicato in polizza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Sezione "Incendio ed altri eventi" e "Sezione Danni Acque"</p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia; darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 9 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando: <ul style="list-style-type: none"> la data di accadimento del sinistro; la causa conosciuta o presunta del sinistro; l'entità presunta del danno. <p>Tale obbligo deve essere adempiuto dal Contraente o l'Assicurato in caso di incendio, se sospetto doloso, esplosione, scoppio e atti vandalici. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.</p> in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.
--------------------------------	--

	<p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, anche ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Sezione Danni Acque - Riparazione diretta (solo per la garanzia "Ricerca e ripristino del danno" Limitatamente alla garanzia "Ricerca e ripristino del danno" prevista nella Sezione Danni Acque, per i sinistri il cui importo presumibile del danno risulti non superiore a euro 5.000, è data facoltà all'Assicurato di poter richiedere, al perito incaricato dalla Compagnia, di usufruire del servizio di riparazione diretta ed evitare così l'applicazione di franchigie e l'anticipo del costo della riparazione. Se il danno preventivato non supera l'importo di euro 5.000, quindi, l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia e autorizzando la stessa a pagare tale indennizzo direttamente al riparatore. Al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato e la Compagnia pagherà l'indennizzo dovuto al riparatore, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato.</p> <p>Sezione Responsabilità civile In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'Intermediario oppure la Compagnia entro 9 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.</p> <p>Sezione Tutela legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata dalla Compagnia a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e la mancata comunicazione di aggravamento del rischio da parte del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Per le garanzie relative ai danni materiali e diretti, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile", la Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento una volta definito l'ammontare di quest'ultimo.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'Intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.</p> <p>Adeguamento automatico: qualora sia stato scelto dal Contraente, e sia quindi correttamente indicato in polizza le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e di risarcimento espressi in cifra assoluta e il premio, convenuti nella presente polizza, sono soggetti ad adeguamento automatico dell'1% annuo.</p> <p>Non sono soggetti ad adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le franchigie espresse in cifra assoluta e i valori espressi in percentuale; • le prestazioni della Sezione Tutela Legale; • le polizze con forma di pagamento a premio unico anticipato.
----------------------	---

	<p>Adeguamento automatico del premio per vetustà del Fabbricato: qualora sia stato scelto dal Contraente, e sia quindi correttamente indicato in polizza, la Compagnia adegua i premi della Sezione "Incendio ed altri eventi" e, se richiamata in polizza, della Sezione "Danni Acque" applicando un coefficiente in aumento fino al 2% dei relativi premi.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente non comunichi, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle condizioni comunicate dalla Compagnia.</p> <p>L'adeguamento automatico del premio per vetustà del fabbricato non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Condomini costruiti o totalmente ristrutturati da più di 35 anni; • le polizze con forma di pagamento a premio unico anticipato. <p>Frazionamento: Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.</p> <p>È prevista la possibilità di corrispondere l'ammontare dovuto in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali mediante un aumento, rispettivamente, del 3%, 4% e 5% del premio. Il pagamento del premio per contratti vincolati di durata poliennale è possibile anche in via anticipata in unica soluzione.</p>
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. Il rimborso avviene entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Polizza con durata annuale, con tacito rinnovo: in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, invece, il contratto cessa alla scadenza annuale e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni altrimenti previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.</p> <p>Polizza con durata poliennale, senza tacito rinnovo: la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto e non trova applicazione il suindicato periodo di tolleranza.</p> <p>Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della polizza.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione all'altra Parte, mediante lettera raccomandata.</p> <p>Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia, mentre il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad una tipologia di clientela costituita da Amministratori Condominiali e proprietari di fabbricati in Condominio, compresi i fabbricati "storici", che desidera una copertura dai rischi relativi alla proprietà e alla gestione di un fabbricato in condominio. In particolare, Helvetia MyCondominium offre garanzie in caso di incendio e responsabilità civile verso terzi, con la possibilità, opzionale, di tutelarsi dai danni da spargimento di acqua (sia al fabbricato, sia alle cose di terzi), e di coprire le spese di Tutela Legale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,65%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax: +3902.5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.</p> <p>La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax +3906.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per giungere ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net e chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile infine acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia MyCondominium

Assicurazione multirischi per il Condominio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H1041 Ed. 02/2024

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia MyCondominium** la polizza multirischi che offre una protezione completa e modulare per i *Condomini*.

Le Sezioni previste sono:

+ **Incendio ed altri eventi**

+ **Danni Acque**

+ **Responsabilità Civile**

+ **Tutela Legale**

Per facilitare la comprensione delle Condizioni di Assicurazione, il documento è stato elaborato ed organizzato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per guidare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- **grassetto**: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS ED
APPROFONDIMENTI**



**COSA FARE
ED ISTRUZIONI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione informazioni importanti punti di attenzione.



SOMMARIO


GLOSSARIO	4
NORME COMUNI	10
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI	14
COSA È ASSICURATO	14
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	16
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	17
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	21
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	22
SEZIONE DANNI ACQUE	24
COSA È ASSICURATO	24
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	25
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	27
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	28
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	29
COSA È ASSICURATO	29
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	31
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	32
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	33
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI	33
SEZIONE TUTELA LEGALE	34
COSA È ASSICURATO	34
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	38
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	38
TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI	39



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	40
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	40
CHE OBBLIGHI HO?	40
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	41
SEZIONE DANNI ACQUE	45
CHE OBBLIGHI HO?	45
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	46
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	50
CHE OBBLIGHI HO?	50
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	50
SEZIONE TUTELA LEGALE	51
CHE OBBLIGHI HO?	51
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	51
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	53
CODICE CIVILE	53
CODICE PENALE	56
NUMERI UTILI	57



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Anno di costruzione: anno di costruzione del *fabbricato*. Nel caso di più corpi di *fabbricato* è l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Anno di ristrutturazione: anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di *fabbricato* è l'anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Accidentale: improvviso, casuale e non prevedibile.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: *allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi, da laghi e bacini, sia naturali o artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche o governative volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso o ideologico.



C

Carenza (per la Sezione Tutela Legale): periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della *polizza* e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Condominio: l'ente che gestisce le parti di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.

Contenuto: il mobilio, l'arredamento, l'attrezzatura e tutto quanto serve per uso domestico e personale (compreso denaro e carte valori) presente all'interno di ogni unità immobiliare adibita a civile abitazione o ufficio. Si intende escluso quanto presente nei locali adibiti ad attività commerciale, artigianale o manifatturiera.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri.

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

D

Danno ingiusto: indica, in diritto, qualunque lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico e pertanto meritevole di *risarcimento* da parte dell'autore di tale comportamento.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di assicurazione, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Danno materiale e diretto: danno *accidentale* inerente la materialità del bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dimora storica: *fabbricato* vincolato al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi della legge 01/06/1939 n.1089 e successive modifiche e/o integrazioni.

E

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [►art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile, ubicata sul *territorio italiano*, che comprende:

- opere murarie e di finitura, compresi serramenti, *Fissi*, *Infissi* e relative lastre, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili);
- cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, campi e attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purché ad uso esclusivo degli abitanti del *fabbricato* e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con piante d'alto fusto);
- impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento (anche autonomo) e di condizionamento d'aria, *Pannelli Solari* e *Impianti Fotovoltaici*, ascensori, montacarichi, montascale, scale mobili, antenna televisiva centralizzata ed altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico, tende esterne installate su strutture fisse, nonché le addizioni, le migliorie e i lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa.



Fabbricato Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di *copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili*, *Solai* dividenti i piani e struttura portante del *tetto* comunque costruiti.

In tali *fabbricati* non si considerano:

- 1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione del *fabbricato* la cui area non superi il 10% dell'area coperta dallo stesso;
- 2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nel manto di *copertura* del *tetto* a condizione che la superficie da questi occupata non sia superiore al 20% della superficie totale delle rispettive aree (pareti esterne e manto di *copertura* del *tetto*). Questa tolleranza, limitatamente al manto di *copertura* del *tetto*, si intende elevata a 1/3 in presenza di elementi in materia plastica, espansa o alveolare;
- 3) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- 4) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali *incombustibili*, purché non usati per strutture portanti.

Fabbricato in Bioedilizia Massiccia - edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata nei seguenti modi:

- **edificio a Chalet (tipo Blockhaus)**, con elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. *Solai* dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, manto di *copertura* in materiali *incombustibili*;
- **edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”)**, con assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate. Manto di *copertura* in materiali *incombustibili*. I *Solai* e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.

In entrambi i casi è consentito utilizzare altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e predisporre nelle pareti opportuni vani tecnici che prevedano punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

Fase giudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito (per la Sezione Tutela Legale): l'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeno elettrico: effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (*Fissi*), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (*Infissi*). Si intendono espressamente compresi i manufatti quali ringhiere, grondaie, scossaline e pluviali stabilmente fissati al *fabbricato*, ad esclusione di cancelli esterni e/o cancelli automatici di ingresso.

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore assoluto, in percentuale sulla somma assicurata o in giorni.

Fulmine: l'azione diretta della scarica ed esclusi i danni agli impianti ed agli apparecchi conseguenti alla sovratensione.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale [►art. 624 Codice Penale].



I

Impianto fotovoltaico: dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica, mediante effetto fotovoltaico.

Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per difetto di pressione.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi ed esperienza del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di *indennizzo* al *danno liquidabile*. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli *Intermediari* assicurativi e riassicurativi come disciplinato all'art.109 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa [►art.109 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209].

Interventi edilizi (*legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31*):

- **"interventi di manutenzione ordinaria"**, sono gli *interventi edilizi* che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"**, sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, sono gli *interventi edilizi* rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **"interventi di ristrutturazione edilizia"**, sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto, o in parte, diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un *fabbricato* identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

M

Massimale (per la Sezione Responsabilità Civile, la Sezione Tutela Legale): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

O

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.



P

Periodo di tolleranza: il numero di giorni durante i quali la *copertura* assicurativa continua ad operare anche se il *Contraente* non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di *premio* successiva alla prima o il *premio* di rinnovo di una *polizza* con tacito rinnovo.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Prescrizione (per la Sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro e/o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 1907 del Codice Civile, l'*indennizzo* viene quindi effettuato sino alla concorrenza della somma assicurata [►art. 1907 del Codice Civile].

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [►art. 628 del Codice Penale].

Reato (per la Sezione Tutela Legale): i *reati* si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (*reati* di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale: principio disciplinato dall'art. 1907 del Codice Civile, secondo il quale l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* [►art. 1907 del Codice Civile].

Responsabilità contrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un *fatto illecito*, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Riparazione diretta (Sezione "Danni acque" per la sola garanzia "Ricerca e ripristino del danno"): modalità di gestione del *sinistro* che prevede, limitatamente alla garanzia "Ricerca e ripristino del danno" della Sezione Danni Acque, una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'*indennizzo* ordinario, mettendo a disposizione dell'*Assicurato* una rete di artigiani convenzionati con i *periti* incaricati dalla *Compagnia* che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di *riparazione diretta* consente all'*Assicurato* di non dover anticipare il costo della riparazione e di non sostenere il costo della *franchigia*.

Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure, e che comporta un'interruzione nel funzionamento dell'impianto stesso.



S

Sabotaggio: qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Sanzione amministrativa (per la Sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Scoperto: la quota percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccesso di pressione. Gli effetti del gelo e del *colpo d'ariete* non sono considerati *scoppio*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Spese di giustizia (per la Sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza (per la Sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Stillicidio: il gocciolamento o caduta lento e continuato di acqua o altri liquidi.

T

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Tubature interrate: condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie.

Tubazioni: l'insieme dei tubi e/o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.


Valore Intero: forma di *assicurazione* che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 1907 del Codice Civile [►art. 1907 del Codice Civile].

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

Vertenza (per la Sezione Tutela Legale): il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.



NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione della *polizza Helvetia MyCondominium*.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In caso contrario l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'*assicurazione* ha di nuovo efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Compagnia ha diritto al pagamento dei premi scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E SCONTO PER POLIENNALITÀ

L'*assicurazione* può avere durata annuale o durata poliennale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di *assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.

Se l'*assicurazione* è stata stipulata per una durata poliennale, il *premio* per ogni annualità viene calcolato con l'applicazione di uno sconto la cui percentuale è indicata in *polizza*.

ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il *premio* deve essere pagato all'*Intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Il **premio** è sempre determinato per periodo di **assicurazione di un anno**, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è sempre dovuto per intero anche se la *Compagnia* decide di concedere il frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta ed indicata in *polizza*.

ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali** e **previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* **NON** può recedere se:

- **l'assicurazione è stata vincolata**;
- **è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento**.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

Nel caso di **assicurazione con tacito rinnovo**, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. 1.12 - Recesso in caso di sinistro delle presenti "Norme comuni".

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.

Per polizze di durata poliennale, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, il *Contraente* ha facoltà di recesso unicamente secondo le seguenti modalità:

- nel caso di *polizza* poliennale di durata inferiore o pari a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto alla scadenza della poliennalità sempre con preavviso di 60 giorni. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [► art. 1899 del Codice Civile];
- nel caso di *polizza* a durata poliennale e superiore a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata solo trascorso il quinquennio, sempre con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.



ART. 1.6 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI SOMME E PREMI (valido solo se espressamente richiamato)

Le **somme assicurate**, i **massimali**, i **limiti di indennizzo** e **risarcimento** espressi in cifra assoluta e il **premio**, convenuti nella presente **polizza**, sono soggetti ad adeguamento automatico dell'1% annuo.

Non sono soggetti ad adeguamento:

- le **franchigie** espresse in cifra assoluta e i valori espressi in percentuale;
- le prestazioni della Sezione Tutela Legale;
- le **polizze con forma di pagamento a premio unico anticipato**.

ART.1.7 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL PREMIO PER VETUSTÀ DEL FABBRICATO
(valido se solo espressamente richiamato)

A seconda delle garanzie prescelte, **alla scadenza di ogni annualità**, la **Compagnia** adegua i **premi della Sezione "Incendio ed altri eventi"** e, se richiamata in **polizza**, della Sezione "Danni Acque" applicando un coefficiente in aumento fino al 2% dei relativi **premi**.

Nel caso in cui il **Contraente** non comunichi, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il **premio** proposto, il contratto si intende rinnovato alle condizioni comunicate dalla **Compagnia**.

L'adeguamento automatico del premio per vetustà del fabbricato non si applica per:

- i **Condomini** costruiti o totalmente ristrutturati da più di 35 anni;
- le **polizze con forma di pagamento a premio unico anticipato**.

ART. 1.8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La **Compagnia** presta la **copertura** assicurativa in base alle circostanze del **rischio** dichiarate dal **Contraente** al momento della stipula della **polizza**. Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, può accadere che la **Compagnia** sottovaluti il **rischio**, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le **dichiarazioni inesatte** o le **reticenze** del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a circostanze che **influiscono sulla valutazione del rischio** possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, come pure la **stessa cessazione dell'assicurazione** [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio**, il **Contraente** o l'**Assicurato** **deve dare comunicazione all'Intermediario** a cui è assegnata la **polizza** o alla **Compagnia** mediante **lettera raccomandata A/R** o **PEC**.

La **Compagnia** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive a tale comunicazione, e rinuncia al relativo diritto di **recesso** [► art. 1897 del Codice Civile].

ART. 1.10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del **rischio**, il **Contraente** o l'**Assicurato** **deve dare comunicazione all'Intermediario** a cui è assegnata la **polizza** o alla **Compagnia** mediante **lettera raccomandata A/R** o **PEC**.

Gli **aggravamenti di rischio** non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, come pure la **stessa cessazione dell'assicurazione** [► art. 1898 del Codice Civile].

ART. 1.11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.



ART. 1.12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro*, denunciato secondo i termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo* o del *risarcimento*, la *Compagnia* o il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Compagnia*.

Il recesso da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*.

La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza della *polizza*, al netto degli oneri fiscali.

ART. 1.13 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati e il *Contraente* o l'**Assicurato** ha l'**obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste**.

ART. 1.14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del **Contraente**, secondo le norme di legge.

ART. 1.15 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio* ► art. 1910 del Codice Civile].

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*.

ART. 1.16 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.17 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

ART. 1.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, il contratto è disciplinato dalla vigente legge italiana.





SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della “Sezione Incendio ed altri eventi” sono prestate per il *fabbricato* e nella forma a *valore intero*.



Cosa vuol dire “Assicurazione a Valore intero”?

Con questa forma di assicurazione la somma assicurata indicata in polizza copre completamente il valore dei beni assicurati. Se, in caso di sinistro, il valore accertato del bene risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Compagnia corrisponde l’Indennizzo in proporzione a tale parte.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = € 500.000

- Danno causato dall’Incendio (valore del Fabbricato distrutto) = € 300.000
- Valore totale accertato del Fabbricato al momento del sinistro = € 1.000.000
- Indennizzo = $(€ 500.000 / € 1.000.000) \times € 300.000 = € 150.000$

ART. 2.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *fulmine*;
3. *scoppio, implosione ed esplosione*, anche esterni;
4. caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
5. onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggettivoli;
6. rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto;



7. urto veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o su corsi d'acqua;
8. *furto di fissi ed infissi*, sia di proprietà del singolo condòmino che ad uso comune, o guasti arrecati agli stessi dai ladri.
Per tale evento **l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 2.000 per sinistro, con il massimo di euro 10.000 per anno assicurativo.**
9. *rottura accidentale* di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni.
Per tale evento **l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature.**
10. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;**purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.**
11. fumo fuoriuscito a seguito di guasto *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.**

Se conseguenti agli eventi di cui sopra, la *Compagnia* indennizza inoltre:

12. gli oneri di urbanizzazione, intendendosi per tali le spese che l'*Assicurato* dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del *fabbricato*. Per tale evento **l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000.**
13. la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali **per un periodo non superiore ad un anno e con il limite del 10% del valore** che, rispetto a quello assicurato, **competete alle singole unità immobiliari sinistrate;**
14. le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto *Accidentale* degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* assicurato.
Per tale evento **l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000;**
15. le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del *sinistro*.
Per tale evento **l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di euro 50.000 per sinistro.**

Si intendono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Impianti di fornitori

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed apparecchiature al servizio esclusivo del *fabbricato* assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica.

2. Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas

La *Compagnia*, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato* accertata dall'azienda erogatrice, indennizza:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di *tubazioni*, curve, raccordi ed accessori), anche interrata, che ha dato origine alla dispersione di gas;



2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione o il ripristino di parti di *fabbricato* assicurato.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del *fabbricato*. Se per un qualsiasi motivo l'azienda erogatrice non potesse accertare la dispersione di gas, l'importo indennizzabile a termini di *polizza* è soggetto all'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250. La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di euro 2.000 per *sinistro* con il limite di euro 10.000 per anno assicurativo.

3. Contenuto delle parti comuni

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *contenuto* costituente proprietà comune del *Condominio* e riposto nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, box, sale comuni e portinerie.

Per tale evento l'*assicurazione* è prestata con il limite di *indennizzo* di euro 15.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.

4. Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'inadempimento di quanto previsto dall'art. 6.4 - Mandato dei Periti **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 5.000.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, nonché conseguenti o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti da *sabotaggio* organizzato;
- c) verificatisi in occasione di *esplosione*, di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- e) causati da *terremoti*, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, frane, maremoti, *alluvioni inondazioni e allagamenti*, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d'acqua anche piovana;
- f) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno *scoppio* dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di *fenomeno elettrico* a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a *fulmine* o altri eventi per i quali è prestata la garanzia;
- h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

ART. 2.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'*assicurato* o di dati che l'*assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;



e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;

g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 2.5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Opzione con riduzione di *premio* ed operante solo se espressamente richiamata in *polizza*.

1. Limitazione dell'Assicurazione

Relativamente alla Sezione "Incendio ed altri eventi", si precisa che l'art. 2.2 - "Oggetto dell'assicurazione" s'intende integralmente sostituito dal presente articolo.

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti, ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *fulmine*, esclusi i danni causati da *fenomeno elettrico*;
3. *scoppio, implosione ed esplosione*, anche esterni;
4. caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
5. onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. urto veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o su corsi d'acqua;
7. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.
8. le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del *sinistro*.
Per tale evento l'*assicurazione* è prestata **sino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile a termini di *polizza*.**

Si intendono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.



ART. 2.6 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione se non esplicitamente derogate.

1. Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i danni causati alle cose assicurate da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- 2) caduta di alberi o altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi di cui al punto 1);
- 3) sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto*;
- 4) bagnamenti che si verificassero all'interno del *fabbricato* - escluso il *contenuto* - purché direttamente conseguenti alla rottura di opere ed impianti causata dagli eventi di cui ai punti precedenti.



Sono esclusi i danni:

- a) causati da *inondazioni*, alluvioni, *allagamenti*, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a *sinistro* coperto dalla presente garanzia, umidità e *stillicidio*;
- c) subiti da costruzioni aperte, incomplete, in corso di costruzione o di rifacimento, nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- d) subiti da enti posti all'aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
 - ai *fabbricati* e al relativo *contenuto* causati dal peso della neve, qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del *fabbricato*;
 - ai lucernari, vetrate, serramenti in genere e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.

La presente Garanzia Aggiuntiva è prestata previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250 e con i limiti di *indennizzo* di seguito indicati:

- 10% della somma assicurata con il massimo complessivo di euro 25.000 per *sinistro* e per anno assicurativo, per i danni causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto, manufatti di materia plastica, *Pannelli Solari*, *Impianti Fotovoltaici* e tende parasole esterne stabilmente fissate al *fabbricato*;
- 50% della somma assicurata per *sinistro* e per periodo assicurativo annuo per i danni causati da sovraccarico neve;
- 80% della somma assicurata per tutti gli altri eventi garantiti, con il limite assoluto di euro 500.000 per i danni da grandine.

2. Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione - lettera b) si assicurano i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, *atti di terrorismo* o *sabotaggio*, atti vandalici o dolosi di terzi, a condizione che l'*Assicurato/Contraente* non vi abbia preso parte attiva.

Restano esclusi i danni:

- a) da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) da *furto*, *rapina*, smarrimento, *estorsione*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;



e) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

La presente estensione è prestata previa applicazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 ed un limite di *indennizzo* pari all' 80% della somma assicurata. Il limite di *indennizzo* è ridotto al 50% della somma assicurata per i danni verificatisi in conseguenza di *atti di terrorismo* e *sabotaggio*.

3. Fenomeno elettrico

In deroga a quanto previsto all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione - lettera g) la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del *fabbricato*, causati da **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici compresa l'azione del fulmine**, da qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *Terrorismo* e di *sabotaggio*), che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del *fabbricato*.

La *Compagnia* non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione e inadeguata manutenzione.

La presente garanzia è prestata, a *primo rischio assoluto*, fino a concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, degli importi indicati in *polizza* e con applicazione, per singolo *sinistro*, della *franchigia* anch'essa indicata in *polizza*.

4. Danni indiretti

La *Compagnia* garantisce, in caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, **fino alla concorrenza di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo**, un ulteriore importo per le spese aggiuntive o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:

- 1) demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, ad integrazione di quanto previsto al punto 15) dell'art. 2.2 - "Oggetto dell'assicurazione" e di quanto previsto in base alla Garanzia aggiuntiva 6. Spese di demolizione e sgombero (in aumento) - se resa operante;
- 2) oneri di urbanizzazione;
- 3) gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del *fabbricato* assicurato in caso di *sinistro*, nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori il rimborso. Gli onorari dei consulenti sono determinati in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali;
- 4) mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'installazione temporanea di generatori per l'energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte.

La *Compagnia* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- b) difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture e stati di guerra.

Per la presente garanzia aggiuntiva:

- non è operante il disposto dell'art. 6.6 - "Assicurazione Parziale";
- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di euro 500.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia, trovano applicazione le norme contenute nella presente Sezione.

5. Danni al contenuto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati al *contenuto* domestico delle unità immobiliari adibite a civile abitazione e ubicate nel *fabbricato* assicurato, da:

- 1) **incendio, fulmine, esplosione** (anche da sostanze od ordigni esplosivi) o **scoppio**; da caduta di alberi o distaccamento di parti del *fabbricato* a seguito **dell'azione del fulmine**, danni causati allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;



- 2) **fenomeni atmosferici**, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute; **grandine e tromba d'aria** quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
- 3) **sovraccarico neve** a seguito di crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- 4) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti**;
- 5) **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
- 6) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 7) **atti vandalici, di Terrorismo e sabotaggio**.

La presente garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e con il limite di **indennizzo**, per ogni unità immobiliare, di euro 5.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Se conseguenti agli eventi di cui sopra, la *Compagnia* indennizza inoltre **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del *sinistro* in caso di danno indennizzabile a termini di *polizza*, con il limite del **30% dell'indennizzo**.

La garanzia è prestata su tutte le unità immobiliari esistenti nel *fabbricato* e adibite a civile abitazione il cui numero viene indicato sulla scheda di *polizza*. Qualora, al momento del *sinistro*, il numero di queste unità risulti superiore a quello indicato, la *Compagnia* risponde del danno di ogni singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra quelle indicate e quelle esistenti.

6. Spese di demolizione e sgombero (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 15) dell'art. 2.2 - "Oggetto dell'assicurazione" e di quanto previsto in base alla Garanzia aggiuntiva 4. Danni indiretti - se resa operante - la *Compagnia* indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

L'*indennizzo* delle spese di demolizione e sgombero, s'intende operante per ogni *sinistro* che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti nella presente Sezione.

Sono inoltre comprese, per la presente estensione:

- 1) le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del *contenuto* dell'ufficio non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di *sinistro* indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
- 2) **fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla presente partita**, le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne o altri contenitori e/o impianti interrati.

Si conviene inoltre che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

7. Rottura lastre (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 9) dell'art. 2.2 - "Oggetto dell'assicurazione" e **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, la *Compagnia* indennizza la *rottura accidentale* di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni, **con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature**.

8. Differenziale Storico Artistico (solo per Dimora Storica)

La *Compagnia* rimborsa, **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, i maggiori danni che il *fabbricato* assicurato possa subire a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino, considerate le sue particolari qualità storico artistiche.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, si intendono compresi affreschi e statue riconducibili alla definizione di fabbricato.



A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'*Assicurato* per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'*Assicurato* per la distruzione totale o parziale, le parti hanno la facoltà di richiedere un parere alla sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca il *fabbricato* danneggiato, cui verrà dato formale incarico peritale comune.



Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto per ogni singola unità immobiliare = € 5.000
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 8.000
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione "a Primo Rischio Assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 5.000.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.7 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Essendo l'*assicurazione* prestata esclusivamente nella forma a *valore intero*, la *somma assicurata* per il *fabbricato* deve corrispondere al *valore a nuovo* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* escludendo il valore dell'area.

ART. 2.8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI ASSICURATI

La garanzia è prestata a condizione che il *fabbricato*:

- 1) sia destinato per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche, night-club, locali notturni, industrie, laboratori con esclusiva attività produttiva, grandi empori e/o supermercati intendendosi per tali le unità di vendita al dettaglio o all'ingrosso di superficie superiore a 1.000 metri quadrati;
- 2) presenti caratteristiche costruttive conformi a quelle indicate nelle definizioni di *fabbricato tradizionale* e/o di *fabbricato in bioedilizia massiccia* – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM). **Eventuali caratteristiche difformi devono risultare da apposita appendice contrattuale.**

ART. 2.9 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.



ART. 2.10 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 2.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante [► art.1916 del Codice Civile] nei confronti dei locatari e/o dell'amministratore del *Condominio*, **sempreché l'Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso i medesimi.**

ART. 2.12 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i danni occorsi ai *fabbricati* ubicati esclusivamente nel *territorio italiano*.



Cosa si intende per “dolo”, “colpa”, e per “colpa grave”? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione od un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri od ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione od un'omissione è compiuta volontariamente senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione od un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI			
GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di fissi ed infissi	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 2.000 per sinistro, con il massimo di € 10.000 per anno assicurativo
Rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 1.500 per singolo sinistro con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature
Oneri di urbanizzazione	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza di € 10.000
Perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	per un periodo non superiore ad un anno e con il limite 10% del valore che compete alle singole unità immobiliari
Spese per il rimpiazzo del combustibile	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza di € 5.000



SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000 per sinistro
Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas	Se l'azienda erogatrice non potesse accertare la dispersione di gas, l'importo indennizzabile è soggetto ad uno scoperto del 20% con il minimo di € 250	<i>non previste</i>	€ 2.000 per sinistro, con il massimo di € 10.000 per anno assicurativo
Contenuto delle parti comuni	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 15.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei periti	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000 per sinistro

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

CONDIZIONI PARTICOLARI	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Limitazione dell'assicurazione: Spese di demolizione e sgombero	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Eventi atmosferici	10% minimo € 250	<i>non previste</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per danni da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto, manufatti di materia plastica, Pannelli Solari, Impianti Fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato; ▪ 50% della somma assicurata per danni da sovraccarico neve; ▪ 80% della somma assicurata per altri eventi garantiti, con il limite assoluto di € 500.000 per i danni da grandine
Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi	10% minimo € 250	<i>non previste</i>	80% della somma assicurata, ridotto al 50% per i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio
Danni indiretti	<i>non previsti</i>	€ 500 per sinistro	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni al contenuto	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ con il limite d'indennizzo, per ogni unità immobiliare di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo ▪ spese per demolizione, sgombero e trasporto ad idonea discarica i residui del sinistro, limite del 30% dell'indennizzo
Spese di demolizione e sgombero (in aumento)	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	comprese, fino al 50% della somma assicurata scelta, le spese sostenute per scavi, sbancamenti, puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati



SEZIONE DANNI ACQUE



Per la Sezione Danni acque è possibile scegliere tra due formule di garanzia:

Formula **Base**;

Formula **Estesa**.

Acquistando la formula **Estesa** sono incluse tutte le garanzie previste da entrambe le Formule.

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - PRESTAZIONI GARANTITE

A. FORMULA BASE (valida solo se espressamente richiamata)

- **Danni al Fabbricato** - La *Compagnia* si obbliga, nei limiti delle condizioni della presente *polizza*, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al *fabbricato* da spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, **a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato.**
- **Ricerca e ripristino del danno** - Sono comprese le spese per riparazione o sostituzione di *tubazioni* e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la *rottura accidentale*, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.
La presente garanzia è prestata previa applicazione delle franchigie indicate in polizza e, relativamente alle spese per ricerca e ripristino degli impianti, fino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo degli importi anch'essi indicati in polizza.
- **Danni a terzi** - La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, da: spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del *fabbricato*, **fino a concorrenza del massimale previsto per danni a cose con il limite massimo di euro 1.000.000.**

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'inadempimento di quanto previsto dall'art. 6.17 - Mandato dei Periti **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 5.000.**



Se l'assicurazione è stipulata da un *Condominio* per l'intera proprietà, vale quanto previsto dall'art. 4.7 - "Fabbricati in Condominio".

B. FORMULA ESTESA (valida solo se espressamente richiamata)

In aggiunta a quanto previsto per la **Formula base**, la garanzia è estesa a:

- **Danni al Fabbricato** - Si assicurano i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:
 - 1) ingorghi, *trabocamenti* e/o rottura di *tubazioni*, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel *fabbricato*, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
 - 2) attraverso rotture, brecce o lesioni nel *tetto* e nelle pareti esterne del *fabbricato prodotte dagli eventi garantiti in polizza*;
 Ad integrazione di quanto indicato nella formula Base, sono altresì comprese le spese di ricerca e ripristino del danno necessariamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente estensione.

Valgono le stesse franchigie ed i limiti di indennizzo previsti per la formula Base e indicati in polizza.
- **Danni a terzi - Ad integrazione di quanto indicato nella formula Base** si intendono inclusi i danni da gelo.

ART. 3.2 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - FORMULA ESTESA

Per la "Formula Estesa" sono valide le seguenti estensioni:

- 1) i danni a *tubature interrante* di pertinenza del *fabbricato* assicurato, anche se non sia stato riscontrato un *danno materiale e diretto* allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del guasto e/o delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino della tubatura. **La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 300;**
- 2) i danni alle cose assicurate causati da *rigurgiti di condutture ed impianti non pubblici fino alla concorrenza di euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo;*
- 3) i costi sostenuti per l'eliminazione delle *occlusioni*, che hanno dato origine al *traboccamento* e al conseguente spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto Canal Jet). **La presente estensione è prestata con il limite di indennizzo di euro 750 per sinistro e non opera per i danni derivanti da traboccamento a seguito di rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- 4) il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla *rottura accidentale* delle *tubazioni* di distribuzione di pertinenza del *fabbricato*, effettivamente accertate. **Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente. In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma maggiore del 70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di euro 3.000 e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 300;**
- 5) i danni d'acqua a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini e/o dei locatari, adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili. **Questa estensione prevede una franchigia di euro 250 per ogni sinistro e un massimo risarcimento di euro 10.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.3 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione se non esplicitamente derogate.

ART. 3.3.1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA FORMULA BASE

Per la garanzia Danni al *fabbricato*, si intendono esclusi i danni provocati da:



- a) gelo;
- b) *inondazioni* e alluvioni;
- c) *rigurgiti* di fogna;
- d) *occlusione* e successivo *traboccamento*;
- e) semplici infiltrazioni o ingorghi;
- f) *allagamenti* dall'esterno;
- g) *stillicidio* o insalubrità dei locali.

Per la garanzia Danni a terzi, si intendono esclusi i danni provocati:

- a) da gelo;
- b) da *rigurgiti* di fogna;
- c) da semplici infiltrazioni o ingorghi;
- d) da *allagamenti* dall'esterno;
- e) da umidità, *stillicidio* o insalubrità dei locali;
- f) alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.

ART. 3.3.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA FORMULA ESTESA

Per la garanzia Danni al *fabbricato*, si intendono esclusi i danni provocati:

- a) da *inondazioni*, *alluvioni* e *allagamenti* dall'esterno, mareggiate, *terremoto* e bradisismo;
- b) da cedimento o franamento del terreno;
- c) da umidità, *stillicidio* o insalubrità dei locali;
- d) avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in *fabbricati* in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

Per la garanzia Danni a terzi, si intendono esclusi i danni provocati:

- a) da *rigurgiti* di fogna;
- b) da semplici infiltrazioni o ingorghi;
- c) da *allagamenti* dall'esterno;
- d) da umidità, *stillicidio* o insalubrità dei locali.

ART. 3.3.3 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione*, per entrambe le formule, non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'*assicurato* o di dati che l'*assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



La Sezione Danni Acque non è acquistabile separatamente dalla Sezione Incendio e altri eventi. L'assicurazione è dunque operante a condizione che i fabbricati rispettino quanto predisposto all'art. 2.8 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati.

ART. 3.4 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

ART. 3.5 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 3.6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA (operante esclusivamente per i danni diretti)

La *Compagnia* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante [► art.1916 del Codice Civile] nei confronti dei locatari e/o dell'amministratore del *Condominio*, **sempreché l'Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso i medesimi.**



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

SEZIONE DANNI ACQUE			
GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
FORMULA BASE			
Danni al fabbricato	<i>non previsti</i>	<i>come indicato in polizza</i>	somma assicurata del fabbricato
Ricerca e ripristino del danno	<i>non previsti</i>	<i>come indicato in polizza</i>	come indicato in polizza
Danni a terzi	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
Onorari dei periti	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000 per sinistro
FORMULA ESTESA			
Danni a tubature interrato di pertinenza del fabbricato	<i>non previsti</i>	€ 300 per singolo sinistro	€ 3.000 per sinistro e per anno assicurativo
Rigurgiti di condutture ed impianti	<i>non previsti</i>	<i>come indicato in polizza</i>	€ 3.000 per sinistro e per anno assicurativo
Costi per eliminazione occlusioni (Canal Jet)	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 750 per sinistro, non opera per i danni derivanti da traboccamento a seguito di rigurgito della rete fognaria pubblica
Consumo di acqua potabile derivante da rottura accidentale delle tubature di distribuzione di pertinenza del Fabbricato	<i>non previsti</i>	€ 300 per singolo sinistro	70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di € 3.000 . Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente
Danni da acqua a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini e/o dei locatari	<i>non previsti</i>	€ 250 per singolo sinistro	€ 10.000 per sinistro e per anno assicurativo





SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



La presente Sezione prevede:

- La Responsabilità Civile terzi (R.C.T) insieme alla Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro (R.C.O.).

La presente Sezione è acquistabile solo unitamente alla Sezione Incendio e altri eventi.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 4.1.1 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

1. morte;
2. lesioni personali;
3. danneggiamenti a cose ed animali;

in conseguenza di un fatto *accidentale* verificatosi in relazione alla proprietà del *fabbricato* indicato in *polizza* ed alla conduzione delle sue parti comuni.

L'*assicurazione* vale anche nel caso in cui l'*Assicurato* sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia di R.C.T. opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche [► art. 14 Decreto Legislativo 12 giugno 1984 n.222, e successive modifiche].

Art. 4.1.2 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- a) gli *infortuni* sul lavoro subiti dai *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga;
[► artt. 10,11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124] [► art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche]



- b) per morte e per lesioni personali verificatisi a seguito di *infortunio* subito dai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto [► artt. 10,11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124] [► art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche].

Per le *lesioni personali* da *infortunio* dei *prestatori di lavoro* la garanzia è efficace **solo se ne sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle (INAIL) allegate al predetto decreto.**

L'*assicurazione* è operante alla condizione che al momento del *sinistro*:

- a) **l'Assicurato sia in regola con l'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;**
- b) **il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.**

L'*assicurazione* conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso, o delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia di R.C.O opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche [► art. 14 Decreto Legislativo 12 giugno 1984 n.222, e successive modifiche].

Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

ART. 4.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Danni da inquinamento accidentale

L'*assicurazione* comprende i danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a *rottura accidentale* di impianti e/o condutture.

L'*assicurazione* comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *sinistro* risarcibile ai sensi della presente Sezione, con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di darne immediato avviso alla *Compagnia*.

L'*assicurazione* opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione* ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500 per ciascun sinistro e con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e anno assicurativo.

Il limite di risarcimento sopra indicato rimane unico, anche qualora vi siano più richieste di risarcimento avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

2. Responsabilità Civile committenza per lavori di ordinaria manutenzione

L'*assicurazione* comprende i danni involontariamente arrecati a terzi da parte dell'Assicurato o del *Contraente*, di interventi di ordinaria manutenzione del *fabbricato*, di potatura, di sfondamento od abbattimento di alberi.

3. Errata interpretazione delle norme del D.Lgs 81/2008

L'*assicurazione* è operante per la responsabilità civile che possa incombere all'Assicurato in conseguenza della temporanea inadeguatezza delle prevenzioni e delle corrette procedure, nonché, a lavori ultimati, per incompleti interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme del D.Lgs 81/2008.

Si conviene altresì che la garanzia è estesa alla responsabilità personale dell'addetto incaricato quale responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna, così come previsto dal citato D.Lgs 81/2008. **Tale estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile Terzi indicato in polizza e resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e l'addetto responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna.**



4. Estensione alla qualifica di terzi

Si conviene tra le parti di estendere la qualifica di terzi ai nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra di loro, **purché non conviventi**, ed in quanto condòmini del *fabbricato* assicurato con il presente contratto. **Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di euro 150.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150 per singolo sinistro.**

5. Danni da Incendio

Per i danni a cose di terzi, derivanti da *incendio* del *fabbricato* assicurato (cosiddetto "ricorso terzi"), la garanzia viene prestata **nel limite del massimale previsto in polizza e comunque col massimo di euro 1.000.000.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione R.C.T.*:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato/Contraente* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato/Contraente*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, salva la R.C.O.

ART. 4.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:

- a) da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) a cose da spargimento d'acqua;
- c) da esercizio, da parte dell'*Assicurato/Contraente* o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'*Assicurato*, degli inquilini e condòmini o loro familiari;
- d) da *furto e rapina*;
- e) alle cose ed agli animali che l'*Assicurato/Contraente* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.);
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- j) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- k) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- l) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- m) derivanti da malattie professionali;



- n) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- o) derivanti da B.S.E. (Bovine Spongiform Encephalopathy), T.S.E. (Transmissible Spongiform Encephalopathy) e n.v.C.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob Disease) nelle loro forme e varianti;
- p) derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, *atti di terrorismo, sabotaggio* e tutti gli eventi assimilabili;
- q) da ordigni di guerra;
- r) da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
- s) derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 4.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 4.4 - Danni esclusi dall'assicurazione se non esplicitamente derogate.

1. Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari

La garanzia si estende a favore dei conduttori e delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, delle unità immobiliari adibite ad appartamenti, uffici e studi professionali esistenti nel *fabbricato* assicurato.

La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione ed all'ordinaria manutenzione dei locali occupati, comprese le relative dipendenze, del mobilio e dell'arredamento, compreso l'uso di apparecchi domestici.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *massimale* per *sinistro* della Sezione Responsabilità Civile, che rappresenta anche il limite in caso di responsabilità di più Assicurati.

In caso di coesistenza di altra *copertura* per il medesimo *rischio*, la presente *assicurazione* varrà quale secondo *rischio* e cioè in eccedenza rispetto ai *massimali* della predetta *copertura*.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di *fabbricati*;
- b) derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- c) da *furto*;
- d) alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
- e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, o artigianali.

Restano ferme le esclusioni tutte della garanzia base della Sezione Responsabilità Civile, salvo per i danni da spargimento d'acqua che devono intendersi inclusi.

2. Interruzione d'attività

La garanzia s'intende estesa alle interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*, **fino a concorrenza del *massimale* previsto per danni a cose, con il limite di euro 50.000 per *sinistro* ed euro 150.000 per periodo assicurativo e con uno *scoperto* del 10% per ogni *sinistro*, con il minimo di euro 1.500.**



3. RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione

L'*assicurazione* comprende i danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale, limitatamente alla responsabilità dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori suddetti, **a condizione che siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti.**

Tale garanzia si intende prestata con il massimo di euro 250.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. 4.6 - AMBITO TERRITORIALE
1. Ambito territoriale R.C.O.

L'*assicurazione* R.C.O. vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.

ART. 4.7 - FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'*assicurazione* è stipulata da un *Condominio* per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune, **ferma l'esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 4.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.**

Se l'*assicurazione* è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Inquinamento accidentale	10% minimo € 500	<i>non previste</i>	€ 150.000 per sinistro e anno assicurativo
Estensione alla qualifica di terzi	10% minimo € 150	<i>non previste</i>	€ 150.000 per sinistro
Danni da Incendio (Ricorso terzi)	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 1.000.000 per sinistro

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	fino alla concorrenza del massimale per sinistro della Sezione Responsabilità Civile
Interruzione d'attività	10% minimo € 1.500	<i>non previste</i>	fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ma con il limite di € 50.000 per sinistro e € 150.000 per anno assicurativo
RC Committenza per lavori di straordinaria manutenzione	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 250.000 per sinistro e anno assicurativo



SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei *sinistri* relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, in seguito denominata ARAG.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.



COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste all'art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione - vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- il *Condominio*;
- l'amministratore in qualità di rappresentante del *Condominio*;
- i condòmini per le singole unità immobiliari;
- i condòmini facenti parte del consiglio di *Condominio* per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del *Condominio* per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Condominio*.

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia*, nei limiti stabiliti dalla *polizza*, assicura:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**;
- *spese di soccombenza* poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per *sinistro***;



- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria in base alla normativa vigente**;
- compensi dei *periti*;
- *spese di giustizia*;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

ART. 5.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri previsti dall'art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione, vengono garantiti per i *sinistri* relativi a:

1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni appartenenti al *Condominio*.

La garanzia copre le spese sostenute dal *Condominio*, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di *Condominio* e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del *Condominio*.

2. DELITTI DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni appartenenti al *Condominio*.

La garanzia **opera se**:

- **l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*.

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese dalla stessa anticipate**.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute dal *Condominio*, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di *Condominio* e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del *Condominio*.

3. DANNI SUBITI

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di *risarcimento* per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale sono coperte anche le spese sostenute per la redazione della querela.

La garanzia copre le spese sostenute dal *Condominio*, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari.

4. VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE AL CONDOMINIO

Sono coperte le spese sostenute per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative al *Condominio*, **se il valore in lite è pari o superiore a euro 500 e inferiore a euro 100.000**.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.



5. RISTRUTTURAZIONE DI PARTI COMUNI

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare le parti comuni dell'immobile.

La garanzia opera **con il limite di massimale di euro 5.000 per sinistro**.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.

6. VERTENZE CON IL FORNITORE DI COMBUSTIBILE

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare, **se il valore in lite è pari o superiore a euro 500 e inferiore a euro 100.000**.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari se rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato**.

7. RAPPORTI DI LAVORO

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del *Condominio*, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.

8. RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI

Sono coperte le spese sostenute per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi, **se il valore in lite è pari o superiore a euro 500**.

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG verifica la *copertura* assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.

9. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE O DELLE NORME DI LEGGE

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze nascenti da violazioni da parte dei condòmini delle disposizioni del regolamento condominiale o delle norme di legge relative alla disciplina del *Condominio*.

Sono coperte anche le spese sostenute per il recupero delle somme anticipate dal *Condominio* per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare e le spese sostenute per l'integrazione del registro anagrafe condominiale (RAC), nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore condominiale delle informazioni necessarie per la tenuta del registro anagrafe condominiale.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.

10. DIRITTI REALI

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di diritti reali relativi al *Condominio* indicato nella scheda di *polizza*.

In materia di usucapione, l'avvenimento della *vertenza* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della *copertura* assicurativa.

La garanzia copre **le spese sostenute dal Condominio e dai condòmini per le singole unità immobiliari**.

11. IMPUGNAZIONE DI DELIBERE ASSEMBLEARI CONDOMINIALI

Sono coperte le spese sostenute per resistere all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Sono coperte anche le spese sostenute per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore.

Nel caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la *Compagnia* rinuncia all'azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le spese sostenute in sede giudiziale a favore del *Condominio*.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Condominio**.



12. DANNI CAUSATI

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di *risarcimento* di terzi per danni extra contrattuali consistenti in **lesioni personali avvenute nell'area condominiale**.

La garanzia **opera a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La garanzia **opera a primo rischio solo nei seguenti casi**:

- la **polizza di responsabilità civile non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di *copertura* o perché espressamente esclusa dalla *copertura* o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista in *polizza*;
- la **polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso, la garanzia opera solo per la parte di danno eccedente il massimale**.

La garanzia **non opera se**:

- **non è stata stipulata la polizza di responsabilità civile**;
- **l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di *risarcimento*. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al *massimale* di *polizza* o per violazione del patto di gestione lite;
- **il sinistro è stato denunciato** all'assicuratore di responsabilità civile **oltre i termini di prescrizione**.

L'operatività della garanzia è **subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro**.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dai condòmini**.

13. PACCHETTO SICUREZZA

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a euro 250**.

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;
- per resistere **a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di *risarcimento* di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a euro 250**;
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dal *Condominio* e dai soggetti diversi da quelli assicurati **solo per le attività svolte su incarico del Condominio**.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO GLI ALTRI LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5.4 - ESCLUSIONI

Se nella *polizza* non è previsto diversamente, le **garanzie non operano per sinistri** relativi a:

- a) **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- b) **materia fiscale o amministrativa;**
- c) **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- d) **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- e) **proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili;**
- f) **fatti dolosi degli assicurati;**
- g) **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- h) **compravendita o permuta di immobili;**
- i) **interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;**
- j) **vertenze con la Compagnia;**
- k) **adesione ad azioni di classe (class action).**

ART. 5.5 - SPESE NON COPERTE DALL'ASSICURAZIONE

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *Compagnia* **non copre** le seguenti spese:

- a) **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- b) **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- c) **spese per l'indennità di trasferta;**
- d) **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
- e) **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- f) **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
- g) **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- h) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- i) **spese non concordate con ARAG;**
- j) **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- k) **spese recuperate dalla controparte.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.6 - AMBITO TERRITORIALE

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- dissequestro;
- danni subiti;
- danni causati;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;

operano in Europa, nel Regno Unito o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, **se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.**

Le altre garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il *sinistro* e si trova l'ufficio giudiziario competente.



ART. 5.7 - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le garanzie operano per i *sinistri* relativi al *Condominio* assicurato ed indicato nella *polizza*.

ART. 5.8 - INSORGENZA DEL SINISTRO

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *vertenza*.

L'evento, in base alla natura della *vertenza*, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nel pacchetto sicurezza; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del *sinistro* coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della *copertura* assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Le vertenze di natura contrattuale garantite in polizza non operano se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o ne sia stata chiesta la **rescissione, risoluzione o modificazione** nel momento della stipula della *polizza* di tutela legale. Tale disposizione non opera se, in relazione allo stesso rischio, la presente *polizza* è emessa senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente *polizza* della Compagnia.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la *polizza* opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 5.9 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i *sinistri* che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della *copertura* assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi **3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi; se la *polizza* è emessa senza interruzione della *copertura* per lo stesso *rischio* dopo una precedente *polizza*, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *polizza*. In questo caso il **Condominio ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.**

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI

SEZIONE TUTELA LEGALE			
GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Ristrutturazione di parti comuni	<i>non previsti</i>	<i>non previste</i>	€ 5.000 per sinistro, copre solo le spese sostenute dal Condominio
“Pacchetto sicurezza” spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie	<i>non previsti</i>	per spese inferiori a € 250	massimale indicato in polizza



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei *sinistri* per tutte le Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 6.1 - OBBLIGHI IN CASO SINISTRO

Art. 6.1.1 - Obblighi al momento del Sinistro

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* [► art.1914 Codice Civile];
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia **entro 9 giorni** dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità presunta del danno.

Tale obbligo deve essere adempiuto dal *Contraente* o l'*Assicurato* in caso di *incendio*, se sospetto doloso, *esplosione*, *scoppio* e atti vandalici. **Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.**

- d) in caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, anche ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile [► art.1915 Codice Civile].

Art. 6.1.2 - Obblighi in attesa della liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati e l'eventuale presenza di testimoni;
- c) predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**.

ART. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso del danno.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la **perdita totale del diritto d'indennizzo**.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo fra loro ed anche prima su istanza di uno di essi.

Le decisioni su eventuali punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*; quelle del terzo *perito* sono divise a metà.



ART. 6.4 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato e/o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 6.5 –Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Art. 6.4.1 - Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, **salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- **fabbricato**;
- **lastre**;
- **contenuto**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- **le cose danneggiate, inservibili o fuori uso prima del sinistro.**

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il fabbricato**, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

Inoltre:

- se la ricostruzione o il ripristino del *fabbricato* deve rispettare le Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del *sinistro*, sono inclusi nell'ammontare del danno anche tali maggiori costi.
- nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del *fabbricato*, la *Compagnia* pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il *fabbricato* come in condizioni di demolizione.

La restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato alla *Compagnia* l'avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le stesse siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione dell'accordo di *indennizzo*.

Per il caso di cui sopra non si applica il disposto dell'art. 6.9 - "Anticipo indennizzi".

- b) **per il contenuto** (esclusi *preziosi*, cose particolari, valori e titoli di credito) e **le lastre**, l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento, **deducendo il valore dei recuperi**.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* nei seguenti casi:

b.1) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*;



In ogni caso la *Compagnia* non indennizza, per ciascun bene assicurato, importo superiore al quadruplo del *valore allo stato d'uso* del bene assicurato stesso al momento del *sinistro*.

Relativamente a Fabbricati, *contenuto* (esclusi *preziosi*, *cose particolari*, valori, titoli di credito) e lastre, l'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino.

Se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza rispetto al *valore allo stato d'uso* che le *cose* danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Resta inteso che se l'ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole *cose* danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a euro 5.000, la *Compagnia* indennizza tale danno come se l'*assicurazione* fosse stata stipulata nella forma a *primo rischio assoluto*.

ART. 6.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore di ricostruzione del fabbricato (escluso il valore dell'area).

Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del *sinistro* non supera di oltre il 20% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Se tale limite risulta superato, la *regola proporzionale* verrà applicata per la sola eccedenza [► art.1907 Codice Civile].

ART. 6.7 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 6.5 – **Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 6.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse Assicurato**.

ART. 6.9 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo previsto sia almeno di euro 50.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, **purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro***.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'acconto non può comunque essere superiore ad euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

ART. 6.10 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dal Codice Civile [► *art.1914 Codice Civile*].

ART. 6.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro* le somme assicurate nella forma a *primo rischio assoluto* ed i relativi limiti di indennizzo (comprese le prestazioni di cui alla Condizione Particolare e alle Garanzie Aggiuntive) s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 6.12 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 6.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE DANNI ACQUE

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 6.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.14.1 - Obblighi al momento del sinistro

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* [► art.1914 Codice Civile];
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia **entro 9 giorni** dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità presunta del danno.

Tale obbligo deve essere adempiuto dal *Contraente* o l'*Assicurato* in caso di *incendio*, se sospetto doloso, *esplosione*, *scoppio* e atti vandalici. **Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.**

d) in caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo*, anche ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile [► art.1915 Codice Civile].

Art. 6.14.2 - Obblighi in attesa della liquidazione del Sinistro

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) **conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;**
- b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati e l'eventuale presenza di testimoni;**
- c) **predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;**
- d) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**
- e) **facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 6.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso del danno.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto d'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo fra loro ed anche prima su istanza di uno di essi.

Le decisioni su eventuali punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*; quelle del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 6.17 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato e/o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 6.14 - Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 6.19 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

Art. 6.17.1 - Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, **salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.18 - RIPARAZIONE DIRETTA (solo per la garanzia "Ricerca e ripristino del danno")

Limitatamente alla garanzia "Ricerca e ripristino del danno" prevista nella Sezione Danni Acque, **per i sinistri il cui importo presumibile del danno risulti non superiore a euro 5.000**, è data facoltà all'*Assicurato* di poter richiedere, al *perito* incaricato dalla *Compagnia*, di usufruire del servizio di *riparazione diretta* ed evitare così l'applicazione di franchigie e l'anticipo del costo della riparazione.

Se il danno preventivato non supera l'importo di euro 5.000, quindi, l'*Assicurato* potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal *perito* al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

all'artigiano riparatore mandato di incassare l'*indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* e autorizzando la stessa a pagare tale *indennizzo* direttamente al riparatore. Al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'*Assicurato* e la *Compagnia* pagherà l'*indennizzo* dovuto al riparatore, con effetto liberatorio nei confronti dell'*Assicurato*.

Laddove per qualsiasi motivo non sia possibile ricorrere alla *riparazione diretta* si applicherà la *franchigia* contrattualmente prevista.

In nessun caso si potrà richiedere il servizio di *riparazione diretta* per danni preventivati di importo superiore a euro 5.000.

ART. 6.19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- **fabbricato;**
- **lastre;**
- **contenuto.**

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- **le cose danneggiate, inservibili o fuori uso prima del sinistro.**

Se prestato il **valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il fabbricato**, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

Inoltre:

- se la ricostruzione o il ripristino del *fabbricato* deve rispettare le Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del *sinistro*, sono inclusi nell'ammontare del danno anche tali maggiori costi.
- **nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Compagnia pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizioni di demolizione.**

La restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato alla *Compagnia* l'avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le stesse siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione dell'accordo di *indennizzo*.

Per il caso di cui sopra non si applica il disposto dell'art. 6.23 - "Anticipo indennizzi".

- b) **per il contenuto** (esclusi *preziosi*, cose particolari, valori e titoli di credito) e **le lastre**, l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento, **deducendo il valore dei recuperi**.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- b.1) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del *sinistro*;

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato, importo superiore al quadruplo del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del sinistro.

Relativamente a *Fabbricati*, *contenuto* (esclusi *preziosi*, cose particolari, valori, titoli di credito) e *lastre*, l'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino.

Se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza rispetto al **valore allo stato d'uso** che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Resta inteso che se l'ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a euro 5.000, la *Compagnia* indennizza tale danno come se l'*assicurazione* fosse stata stipulata nella forma a *primo rischio assoluto*.



ART. 6.20 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore di ricostruzione del fabbricato (escluso il valore dell'area).

Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del *sinistro* non supera di oltre il 20% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Se tale limite risulta superato, la *regola proporzionale* verrà applicata per la sola eccedenza [► art.1907 *Codice Civile*].

ART. 6.21 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato **all'art. 6.19 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 6.22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse Assicurato**.

ART. 6.23 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo previsto sia almeno di euro 50.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, **purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro***.

L'**acconto non può comunque essere superiore ad euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro***.

ART. 6.24 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO1

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dal Codice Civile [► art.1914 *Codice Civile*].

ART. 6.25 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro* le somme assicurate nella forma a *primo rischio assoluto* ed i relativi limiti di indennizzo (comprese le prestazioni di cui alla Condizione Particolare e alle Garanzie Aggiuntive) s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.



ART. 6.26 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 6.27 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 6.28 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'*Intermediario* oppure la *Compagnia* entro 9 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza [► art.1913 *Codice Civile*]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la *perdita* totale o parziale dei diritti derivanti dalla *polizza* [► art.1915 *Codice Civile*].

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.29 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato* designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.



Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati** [► art.1917 *Codice Civile*].

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.



SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei *sinistri* relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 6.30 - TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'*Assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o ad ARAG, qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di *prescrizione* dei diritti derivanti dal *contratto*.

L'*Assicurato* può contattare ARAG per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- telefonando al numero: + 39 0458290411

oppure inviando la denuncia tramite:

- fax al numero: + 39 0458290557
- email all'indirizzo: denunce@ARAG.it

La denuncia del *sinistro* deve pervenire all'*Intermediario* o ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del *contratto*.

Nel caso in cui la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della *copertura* assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei *sinistri* decorre per tutte le *polizze* dalla data di scadenza della *polizza* più recente.

L' *Assicurato* può inviare la documentazione relativa alla gestione del *sinistro* nei seguenti modi:

- fax al numero: + 39 0458290449
- email all'indirizzo: sinistri@ARAG.it

L'*Assicurato* deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza di quanto indicato al capoverso precedente, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della *copertura* assicurativa o nella gestione del *sinistro*, come pure di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.31 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la *copertura* assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la *copertura* assicurativa della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la *fase giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la *vertenza*;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'incarico all'avvocato o al *perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *vertenza* e per l'intervento del *perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ART. 6.32 - DISACCORDO CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

Nel caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 6.33 - RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del *reato* da doloso a colposo.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1893</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1899</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1907</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<p>• TUTTE LE SEZIONI</p>
<p>Art. 1910</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SINISTRI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI ○ SINISTRI - SEZIONE DANNI ACQUE
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SINISTRI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI ○ SINISTRI - SEZIONE DANNI ACQUE
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SINISTRI - SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI ○ SINISTRI - SEZIONE DANNI ACQUE ○ SINISTRI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<p>• SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI</p> <p>• SEZIONE DANNI ACQUE</p>
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SINISTRI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 624</p> <p>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 628</p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <p>1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;</p> <p>2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.</p> <p>3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;</p> <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p> <p>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 629</p> <p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>



NUMERI UTILI

Per informazioni in merito alla polizza l'assicurato può contattare:

- **I'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la polizza
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA)**
Telefono: **+39 0253511**
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Incendio ed altri eventi, alla Sezione Danni acque e alla Sezione Responsabilità Civile, l'Assicurato può contattare:

- **I'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la polizza
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA)**
Telefono: **+39 0253511**
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela Legale, l'Assicurato può contrattare:

- **I'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la polizza
- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Fax al numero: **+ 39 0458290557** per invio nuove denunce di sinistro
E-mail: all'indirizzo: denunce@ARAG.it per invio nuove denunce di sinistro
Fax al numero: **+ 39 0458290449** per invio successiva documentazione relativa al sinistro
E-mail: all'indirizzo: sinistri@ARAG.it per invio successiva documentazione relativa al sinistro



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031